

**REGIONE SICILIANA**

Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie locali

Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e ss. mm. ii.

"Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" ⁽¹⁾

**LINEE GUIDA
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE**

*Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani,
dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali*

Premessa

In linea con il modello costituzionale ed in attuazione dell'art. 15, comma 2, dello Statuto regionale, l'Assemblea Regionale Siciliana è intervenuta sull'assetto delle autonomie locali, delineando, accanto alla adeguata rappresentanza diretta delle comunità locali attraverso gli enti c.d. "di primo livello" (Regione e Comune), una più efficiente pianificazione-programmazione, coordinamento e gestione dei servizi del territorio sovracomunale con l'istituzione di enti di area vasta, invece, di secondo livello.

La c.d. "riforma delle province" ha trovato finora attuazione in un percorso normativo che, iniziato con la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, e la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, è stato poi definito con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "*Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*", e successive modifiche ed integrazioni (ultime con la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23), che ha inteso disciplinare la costituzione degli organi degli enti di area vasta definendone anche le funzioni, nonché le modalità di elezione degli stessi organi.

E' da ricordare che la riforma dell'ordinamento regionale siciliano degli enti di area vasta e degli enti locali, si affianca all'importante processo di istituzione dei medesimi enti di area vasta in ambito nazionale, avvenuto ad opera della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", che pone principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di Città metropolitane da adottare anche ad opera della Regione Sardegna, della Regione Siciliana e della Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

La legge regionale n. 15/2015 prevede anche esplicitamente che ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana (**art.1/4**). Inoltre, l'art. 23 della legge rinvia, tra l'altro, per quanto non espressamente previsto al Capo II, alle disposizioni contenute negli statuti del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana, alla legge n. 56/2014 ed alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.

⁽¹⁾ Per semplificare la lettura, nel presente documento la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni è indicata con la dizione "**la legge**". Inoltre, i riferimenti interni alla stessa legge sono riportati in forma abbreviata, ad esempio l'art. 6, comma 2, della stessa legge regionale n. 15/2015 è riportato con la seguente espressione "**art. 6/2**".

Il presente documento contiene le "Linee guida" per lo svolgimento del procedimento elettorale delle elezioni di secondo grado relative agli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane dell'Isola.

Al riguardo, si ricorda sinteticamente che sono **organi del libero Consorzio comunale (art. 4)**:

- a) il *Presidente* del libero Consorzio comunale, organo elettivo di secondo grado (**art. 6/4**);
- b) il *Consiglio* del libero Consorzio comunale, organo elettivo di secondo grado, composto (**art. 7-bis/5**) dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:
 - 10 componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;
 - 12 componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti ed inferiore a 700.000 abitanti;
 - 16 componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.
- c) l'*Assemblea* del libero Consorzio comunale, composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale (**art. 8/1**).

Sono **organi della Città metropolitana (art. 11)**:

- a) il *Sindaco metropolitano*, che è di diritto il Sindaco del comune capoluogo (**art. 13/1**);
- b) il *Consiglio metropolitano*, organo elettivo di secondo grado, composto (**art. 14-bis/5**), oltre che dal Sindaco metropolitano, da:
 - 14 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
 - 18 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti;
- c) la *Conferenza metropolitana*, composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana (**art. 15/1**).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13/1 della legge, a seguito delle elezioni amministrative, si sono insediati i tre Sindaci metropolitani e precisamente il Sindaco di Palermo a seguito delle elezioni svoltesi l'11 giugno 2017, il Sindaco di Catania a seguito delle elezioni svoltesi il 10 giugno 2018 e il Sindaco di Messina a seguito delle elezioni svoltesi il 10 giugno 2018 con turno di ballottaggio del 24 giugno 2018.

Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del comune capoluogo. La cessazione dalla carica di Sindaco di un comune o di Consigliere comunale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (**art. 19/1, art. 7/1, art.14**)

* * *

Le presenti "Linea Guida" sono state redatte al solo fine di agevolare il compimento degli adempimenti elettorali, alla luce della loro particolare novità, fornendo un contributo meramente tecnico.

E' evidente, inoltre, che gli schemi dei materiali forniti in allegato dovranno essere adattati alle specifiche situazioni dai competenti Uffici elettorali di ciascun ente di area vasta.

* * *

1. Data delle elezioni negli enti di area vasta

1.1. Data delle elezioni nei liberi Consorzi comunali

L'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 15/2015, stabilisce che l'elezione del *Presidente del libero Consorzio comunale* si svolge, di norma, in una domenica, compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. Tale data è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale.

Anche per l'elezione del *Consiglio del libero Consorzio comunale* si applicano, ai sensi del dell'art. 7-bis, comma 7, della legge, le disposizioni dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 7-bis, comma 7 della legge, la data per l'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale, *in sede di prima applicazione*, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 54 del 4 febbraio 2019, è stata fissata per entrambi gli organi per domenica 30 giugno 2019.

1.2. Data delle elezioni nelle Città metropolitane

L'art. 14 bis, comma 7, della legge stabilisce che l'elezione del *Consiglio metropolitano* si svolge, di norma, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative.

Tenuto conto delle disposizioni dell'ultimo periodo del sopra citato art. 14 bis, comma 7, *in sede di prima applicazione*, l'elezione dei Consigli metropolitani dovrà essere fissata per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019.

1.3. Calendario degli adempimenti

Per comodità di lettura, si allega un tabella riassuntiva dei principali adempimenti del procedimento elettorale e dei relativi termini per l'elezione del Consiglio metropolitano, del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale (**All. A**).

2. Indizione dei comizi elettorali

2.1. Liberi Consorzi comunali

L'elezione del *Presidente del libero Consorzio comunale* è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione (**art. 6/1**).

L'elezione del *Consiglio del libero Consorzio comunale* è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione (**art. 7 bis/7**).

Tenuto conto che lo stesso comma 7 rinvia all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge, *in sede di prima applicazione*, i comizi del 30 giugno 2019 per l'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale, saranno indetti con decreto del Presidente della Regione da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2.2. Città metropolitane

I comizi per l'elezione del *Consiglio metropolitano* sono indetti con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione (**art. 14 bis/7**).

Per effetto dello stesso comma 7, *in sede di prima applicazione* i Sindaci metropolitani, con proprio decreto, dovranno indire le elezioni del Consiglio metropolitano per una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019.

3. Ufficio elettorale

Sia per le elezioni del Consiglio metropolitano, che per le elezioni del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale, la legge fa riferimento ad un *Ufficio elettorale*, appositamente costituito presso ciascun ente, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica (**art. 18/1**).

Tale ufficio è composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, di cui uno con funzioni di Presidente.

Con il decreto assessoriale di costituzione dell'Ufficio elettorale, un dirigente con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta, è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

L'Ufficio elettorale, inoltre, ha la sua sede presso la sede dell'ente di area vasta (**art. 18/1**).

Sono di competenza dell'Ufficio elettorale tutti gli adempimenti volti ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni; a titolo esemplificativo, si elencano i principali compiti attribuiti dall'art. 18 della legge all'Ufficio elettorale:

- a) formare, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'*elenco degli elettori* e disporre la relativa pubblicazione, anche *online*, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte (**art. 18/2**). In sede di prima applicazione, il trentesimo giorno ricade il 31 maggio 2019.
- b) apportare eventuali *variazioni dell'elenco degli elettori* entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, che devono essere pubblicate con le modalità sopra citate (**art. 18/2**);
- c) provvedere alla *ricezione, esame ed ammissione delle liste e delle candidature*, e precisamente:
 1. ricezione e verifica del rispetto dei termini di legge per la presentazione delle candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 5;
 2. ricezione e verifica del rispetto dei termini di legge per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 5;
 3. verifica che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
 4. verifica che i candidati a Presidente del libero Consorzio comunale siano sindaci in carica dei comuni del libero Consorzio comunale ed eleggibili;
 5. verifica che i candidati a Consigliere del libero Consorzio comunale e a Consigliere della Città metropolitana siano sindaci o consiglieri in carica dei comuni dell'ente di area vasta interessato ed eleggibili;
 6. verifica che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste per le candidature a Consigliere della Città metropolitana e del libero Consorzio comunale, e delle candidature a Presidente del libero Consorzio comunale; non è possibile sottoscrivere per la medesima elezione più liste o più candidature a Presidente;

7. verifica che i contrassegni delle liste per l'elezione del Consiglio metropolitano e del libero Consorzio comunale, rispettino le disposizioni normative in materia riportate al successivo paragrafo 5;
 8. verifica che nelle liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario l'ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Verifica, altresì, che la lista così ridotta non contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 5 dello stesso art. 18, poiché in tal caso la lista sarebbe inammissibile (art. 18/6).
 9. qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, l'Ufficio elettorale assegna ai presentatori un termine di 24 ore per produrre quanto richiesto. Decorso infruttuosamente tale termine la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale.
 10. ricusazione delle candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione;
 11. ricusazione delle liste o delle candidature presentate oltre i termini o se difettano del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate o, se difetta il numero minimo di candidati ammessi con accettazione delle candidature debitamente autenticata. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e di quello della Città metropolitana, in caso di liste che superano il numero massimo di candidati presentabili, l'Ufficio riduce le liste al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione o per più candidature a Presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima ⁽²⁾.
 12. comunicazione degli esiti dell'esame delle liste e delle candidature a Presidente e a Consigliere del libero Consorzio comunale, nonché a Consigliere metropolitano, completato entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste o dei candidati a Presidente o, se tali delegati non sono stati designati, ai capolista ed ai candidati Presidente;
 13. effettuazione del sorteggio, previa convocazione dei delegati (o capolista e candidati a Presidente), per assegnare a ciascuna lista ed a ciascun candidato Presidente un numero progressivo che rappresenta l'ordine con il quale le liste ed i candidati a Presidente del libero Consorzio comunale sono iscritti nelle schede di votazione, entro il diciottesimo giorno precedente la votazione che, in fase di prima applicazione, ricade il 12 giugno 2019.
- d) *predisposizione e fornitura di schede di voto* di colore diverso in base alle fasce demografiche (All. B) ed altro materiale elettorale, sulla base di quanto previsto nel successivo paragrafo 12, e, in prima applicazione della legge, delle indicazioni fornite dal Servizio 5° "Ufficio elettorale" del Dipartimento regionale delle Autonomie locali. La stampa delle schede dovrà essere effettuata a partire dal 17° giorno antecedente quello della votazione, che in sede di prima applicazione ricade il 13 giugno 2019.
- e) istituzione presso l'Ufficio elettorale dell'unico *seggio elettorale* per ciascun ente di area vasta, composto da un presidente e da quattro scrutatori, scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale

⁽²⁾Si veda la Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali prot. n. 12318 del 01/07/2014.

mediante sorteggio (da effettuarsi entro il decimo giorno dalla votazione), e da un segretario, scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori, l'ufficio elettorale provvede alla loro sostituzione; in caso di rinuncia o impedimento del segretario provvede, invece, alla sua sostituzione il presidente del seggio (**art. 18/10**);

- f) verifica dei dati di scrutinio trasmessi dal seggio elettorale al termine delle operazioni di scrutinio stesso, per poter procedere secondo il metodo del voto ponderato, alla successiva relativa *proclamazione degli eletti* (**art. 18/14**);
- g) *calcolo dell'indice di ponderazione* del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto, ovviamente, dei dati dell'ultimo censimento ufficiale e seguendo le disposizioni di cui all'allegato A) alla legge n. 56/2014; tale indice dovrà essere calcolato in sede di proclamazione degli eletti. Ulteriori elementi relativi al calcolo dell'indice di ponderazione sono riportati nel paragrafo 16 delle presenti *Linee guida* (**art. 18/7**).
- h) provvede alla *pubblicazione on-line* dei risultati ed alla pubblicazione di eventuali surroghe successive.

4. Eleggibilità e corpo elettorale

Sono *eleggibili*:

- a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci in carica dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale;
- a consiglieri del libero Consorzio comunale i sindaci ed i consiglieri in carica dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale;
- a consiglieri della Città metropolitana i sindaci ed i consiglieri in carica dei comuni appartenenti alla stessa Città metropolitana.

Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale, il cui mandato scada non prima di diciotto(18) mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. ***In sede di prima applicazione*** sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici(12) mesi dalla data di svolgimento delle elezioni(**art. 6/5**).

Il *corpo elettorale per le elezioni del Presidente* (**art. 6/4**) è costituito dai sindaci e dai consiglieri in carica dei comuni del libero Consorzio; anche per le *elezioni di Consigliere del libero Consorzio comunale* (**art. 7 bis/6**) il corpo elettorale è costituito sia dai sindaci che dai consiglieri comunali in carica nei comuni del libero Consorzio.

Per le *elezioni del Consiglio metropolitano*, il *corpo elettorale* è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei comuni appartenenti alla Città metropolitana (**art. 14 bis/6**).

Nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato, non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni di ciascun organo commissariato, (ex Sindaco ed ex consiglieri; oppure soltanto ex Sindaco oppure soltanto ex consiglieri)

Non sono elettori neppure gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Ai fini della individuazione corretta del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali, i segretari comunali entro il 30° giorno antecedente quello della votazione, dovranno far pervenire, ove possibile con posta elettronica certificata, all'Ufficio elettorale costituito presso l'ente di area vasta, apposita attestazione sottoscritta congiuntamente dal sindaco e dal segretario comunale con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 30° giorno antecedente quello della votazione (**art. 18/2**).

Sulla base delle predette attestazioni, l'Ufficio elettorale del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana formerà la lista degli aventi diritto al voto.

Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 30° giorno antecedente la votazione è reso noto attraverso la sua pubblicazione anche *online* negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte, anche ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale e delle liste dei candidati a Consigliere del libero Consorzio comunale e a Consigliere metropolitano.

5. Presentazione delle candidature a Presidente del libero Consorzio comunale e delle liste di candidati al Consiglio metropolitano e al Consiglio del libero Consorzio comunale

Le modalità di presentazione di liste e candidati sono disciplinate dall'art.18 della legge.

Le candidature a Presidente del libero Consorzio comunale, le liste dei candidati alle elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano si presentano all'Ufficio elettorale costituito presso l'ente di area vasta dalle ore 08:00 del ventesimo giorno alle ore 12:00 del ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, anche se festivo.

In prima applicazione della legge le candidature vanno, quindi presentate dalle ore 08:00 del 9 giugno 2019 alle ore 12:00 del 10 giugno 2019.

In linea con quanto uniformemente previsto dalla restante normativa elettorale, anche per tutte le disposizioni elettorali della legge regionale n. 15/2015 si ritiene che ogni richiamo alla popolazione residente non possa che intendersi riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione ⁽³⁾.

Sia per l'elezione del Consiglio metropolitano (**All. C**), che per quella del Consiglio del libero Consorzio comunale (**All. D**) le liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana o del libero Consorzio comunale, devono essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere e non superiore al numero di consiglieri da eleggere.

Le liste di candidati, sia per il Consiglio metropolitano che per il Consiglio del libero Consorzio comunale, devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, mentre le candidature a Presidente del libero Consorzio comunale devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.

Nelle anzidette tabelle dell'allegato C (settima colonna) e dell'allegato D (settima ed ottava colonna) è inserito anche il numero minimo di sottoscrittori di ogni lista di candidati e di ogni candidatura a Presidente, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale. Tali numeri sono indicati solo a titolo orientativo in quanto il corpo elettorale e quindi, il suddetto numero minimo di elettori andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al trentesimo giorno antecedente la votazione.

Tutte le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati per i Consigli e delle candidature a Presidente del libero Consorzio comunale (da produrre su moduli a forma libera con il contrassegno per le liste, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autentiche) devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Sia tali accettazioni, sia le firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature a Presidente potranno essere autenticate da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss. mm. II e con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

³ Per i risultati ufficiali del censimento del 9 ottobre 2011, si veda il D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 18 dicembre 2012 - Serie Generale.

Le liste, inoltre, devono essere corredate di un contrassegno elettorale di forma circolare di cm 3 di diametro da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nell'Assemblea Regionale Siciliana. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale del partito o gruppo politico in questione autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990 e ss. mm. ii.

I contrassegni depositati, in triplice esemplare cartaceo e su supporto digitale in formato non modificabile, non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini di soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.

Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, che, come detto, può assegnare un termine massimo di 24 ore, pena la definitiva riconsunzione della lista.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, secondo quanto già indicato al precedente paragrafo 3, lettera c), punto 8.

Le dichiarazioni di presentazione, sia delle liste di candidati per le elezioni dei Consigli metropolitani o dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, sia dei candidati alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale, possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsunzione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a Presidente ammessi, designando anche i rappresentanti di lista o di candidato a Presidente presso il seggio. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta, rispettivamente, ai capolista delle liste di candidati per le elezioni dei Consigli metropolitani o dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e ai candidati a Presidente del libero Consorzio comunale, che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.

6. Esame delle candidature

L'esame delle candidature è di competenza dell'Ufficio elettorale.

Si rimanda al paragrafo 3 per l'illustrazione delle modalità previste.

7. Pubblicazione *on-line* delle candidature ammesse

Le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano e quelle a Consigliere del libero Consorzio comunale nonché le candidature alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale, devono essere pubblicate negli albi pretori ed anche *on line* nel sito internet dell'ente di area vasta entro il decimo giorno antecedente quello della votazione che, in prima applicazione della legge ricade il 20 giugno 2019.

8. Propaganda elettorale

La legge non detta norme in materia di propaganda elettorale. Per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla normativa vigente per le elezioni amministrative, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutto il corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette.

Si ritiene, pertanto, di non dover dettare particolari indicazioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono sindaci o consiglieri comunali in carica, nei confronti dei quali opera, comunque, il

divieto di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.

9. Costituzione ed ubicazione del seggio elettorale

La legge prevede che presso l'Ufficio elettorale di ciascun ente di area vasta sia costituito un unico seggio elettorale, che ha la composizione già illustrata al precedente paragrafo 3, lett. e).

10. Formazione delle liste

Il *corpo elettorale* come sopra individuato al paragrafo 4 deve formare oggetto della lista per il seggio costituito presso ciascun Ufficio elettorale di ogni ente di area vasta, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita).

Per agevolare le operazioni del seggio, si ritiene che nella compilazione di ciascuna lista non sia opportuno che gli elettori vengano elencati in ordine alfabetico. Viceversa, sembra preferibile che i comuni della Città metropolitana o del libero Consorzio comunale vengano ordinati per fascia demografica e poi, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico. Per ogni comune, gli elettori sono inseriti in lista in ordine alfabetico, opportunamente antepoendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei consiglieri.

Per evitare errori nella consegna delle schede di voto (una di colore diverso a seconda della fascia demografica cui appartiene il comune), nella lista del seggio, accanto al nominativo di ogni elettore, potrebbe essere apposta l'indicazione del colore della scheda spettante ed eventualmente la dicitura *bis* per i consiglieri dei Comuni per i quali è già intervenuta la riduzione della composizione numerica dell'organo consiliare.

Nel caso in cui si verificassero cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il trentesimo giorno ed i due giorni antecedenti la votazione (ad esempio nel caso di surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc.), il sindaco e il segretario comunale ne devono dare immediata comunicazione, congiuntamente sottoscritta, all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposita annotazione sulla lista del seggio.

11. Rappresentanti di lista o dei candidati presidenti del libero Consorzio comunale

Il delegato effettivo (o, in caso di impedimento, il delegato supplente) designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati al Consiglio del libero Consorzio comunale, al Consiglio metropolitano o alla candidatura a Presidente del libero Consorzio comunale, come illustrato innanzi al paragrafo 5) può, a sua volta, designare un solo rappresentante della lista o del candidato Presidente presso il seggio.

In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante della lista o del candidato Presidente può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati per le elezioni del Consiglio metropolitano o del Consiglio del libero Consorzio comunale e dal candidato Presidente.

Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990 e ss. mm. ii, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 12:00 del 20° giorno antecedente quello della votazione, oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il rappresentante della lista o del candidato Presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati; per dimostrare tale qualità, è sufficiente esibire al Presidente del seggio la tessera elettorale.

12. Materiale in dotazione ai seggi

Al seggio, oltre alla lista di cui al precedente paragrafo 10, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio elettorale le schede di voto, predisposte ai sensi del comma 31 dell'art. 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni (**art. 18/9**).

Si allegano al presente documento per opportuna e preventiva informazione i "modelli generici" delle schede, sia per la parte interna, sia per la parte esterna, predisposti e suggeriti in formato A4, distintamente per le elezioni del Consiglio metropolitano (**All. E, E1**), per le elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale (**All. F,F1**) e per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale (**All. G,G1**).

Il modello di scheda di voto per l'elezione del Consiglio metropolitano e del Consiglio del libero Consorzio comunale, diviso in quattro parti verticali, prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a quattro. All'interno di ogni riquadro, sono stampati, nella parte superiore a sinistra, il contrassegno della lista avente 3 cm. di diametro e, sotto, una riga tratteggiata per l'espressione di un voto di preferenza per un candidato della lista stessa.

Il modello di scheda per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è diviso in due parti verticali e prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a tre. All'interno del riquadro, è stampato solo il nome e il cognome del candidato Presidente.

Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del comune dell'amministratore-elettore (e per le schede destinate ai consiglieri dei Comuni per i quali è già intervenuta la riduzione della composizione numerica dell'organo consiliare anche la dicitura *bis*), prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro (fornito dall'ente di area vasta) e la firma o sigla di uno degli scrutatori.

In relazione al numero di elettori di comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato al seggio un corrispondente numero di schede di voto, maggiorato, di massima, del 10 per cento.

Ad ogni seggio vanno, altresì, preventivamente consegnati, da parte dell'Ufficio elettorale, oltre al materiale di cancelleria che si ritenga utile per il funzionamento del seggio stesso (ad es. penne, matite copiative, timbro e tampone inchiostatore, scatole o buste e spago o scotch per il confezionamento dei plichi, ecc.), un'urna per ogni consultazione (una per il Consiglio del libero Consorzio comunale, una per il Presidente del libero Consorzio comunale, una per il Consiglio metropolitano) per contenerci le schede votate, nonché un esemplare di verbale delle operazioni del seggio (**All. H, I e L**) ed una tabella di scrutinio per ciascuna consultazione (**All. M, N e O**), i cui modelli, allegati al presente documento, possono essere opportunamente adattati alla situazione locale dall'Ufficio elettorale di ogni ente di area vasta.

Tutto il materiale necessario alle operazioni viene fornito, come detto, dall'Ufficio elettorale al seggio prima dell'inizio dell'autenticazione delle schede.

13. Autenticazione delle schede di votazione

Il seggio deve autenticare le schede di votazione in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista del seggio.

Le operazioni di autenticazione consistono nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'ente di area vasta.

L'Ufficio elettorale deve prevedere l'insediamento del seggio la domenica mattina alle ore 06:00, al fine di procedere comunque alla suddetta autenticazione delle schede prima dell'inizio delle votazioni.

14. Operazioni di votazione, ammissione degli elettori e modalità di voto

Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di domenica 30 giugno 2019, come detto, dalle ore 08:00 alle ore 22:00, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei candidati a Presidente, se designati.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista degli elettori, accanto al nominativo dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella stessa lista che l'elettore ha votato.

A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di colore diverso ed esprimerà un voto avente, per legge, un diverso "indice di ponderazione" (cioè un valore diverso). Per un'opportuna differenziazione, le schede di voto avranno anche l'indicazione sulla parte esterna della fascia demografica cui appartiene il comune dell'amministratore e per le schede destinate ai consiglieri dei Comuni per i quali è già intervenuta la riduzione della composizione numerica dell'organo consiliare anche la dicitura *bis*. I colori delle schede di votazione per ogni fascia demografica di appartenenza dei comuni sono indicati nella tabella del citato allegato B.

Il presidente del seggio consegna all'elettore la scheda di voto ed una matita copiativa per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina di voto. Ove possibile, al fine di assicurare speditezza nelle operazioni, andrebbe previsto un congruo numero di cabine o postazioni di voto per il seggio.

L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la riconsegna al presidente del seggio, che l'inserisce nell'urna.

Nel caso in cui la scheda consegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, si ritiene che possa essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda deve essere immediatamente eliminata, prendendone nota a verbale e deposta in apposito plico contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate.

Durante le operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio.

Le operazioni di voto si concludono alle ore 22:00. Tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente, dovrà essere conteggiato il numero dei votanti per ogni consultazione, verbalizzandone le risultanze.

Sia per l'elezione del Consiglio metropolitano che per l'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale, l'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa. L'elettore deve esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato Consigliere della lista votata, scrivendone il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno. I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono da considerare nulli.

Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, l'elettore vota esclusivamente per uno dei candidati a tale carica, apponendo un segno di voto sul nome e cognome del candidato medesimo.

Ciascun voto espresso dall'elettore (per il Presidente e per il Consiglio del libero Consorzio comunale, e per il Consiglio metropolitano) verrà ponderato prima di procedere alla proclamazione.

15. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, al fine di garantire il necessario recupero psico-fisico dei componenti del seggio, sono rinviate alle ore 08:00 del lunedì successivo.

Ovviamente, anche le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza dei rappresentanti di lista designati ed intervenuti.

Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta.

I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nelle tabelle di scrutinio dei citati allegati M, N e O.

Le schede, come detto, hanno un colore diverso, in relazione al diverso valore "ponderato" del voto che da ciascun elettore viene espresso. Pertanto, la tabella di scrutinio si compone (per ogni lista e per ogni candidato al Consiglio metropolitano, per ogni lista e per ogni candidato al Consiglio del libero Consorzio comunale, e per ogni candidato a Presidente del libero Consorzio comunale) di un numero di "tabelle" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della Città metropolitana o del libero Consorzio comunale; le tabelle di scrutinio dovranno prevedere la registrazione dei voti, nella rispettiva fascia, differenziandola fra le due tipologie di scheda, ordinaria e *bis*.

Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Si ritiene che valga, comunque, il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento, che portano all'annullamento del voto.

Pertanto, si esprime l'avviso che possano essere dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidenti o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri, della stessa lista o di più liste);
- contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse, come di consueto, alla prudente valutazione dei componenti del seggio e, in particolare, del presidente del seggio. Questi, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

Per ciascuna consultazione, i modelli di verbale delle operazioni dei seggi, le correlate tabelle di scrutinio, nonché tutti i modelli di scheda sono pubblicati sul sito internet del Dipartimento regionale delle Autonomie locali.

16. Voto ponderato – Coefficiente correttivo

Nell'ambito di questo sistema di calcolo di ponderazione del voto, il legislatore nazionale ha disposto, nei casi di comuni commissariati che, ai fini del calcolo degli indici di ponderazione del voto medesimo, non incidono sia le popolazioni che, ovviamente, gli organi elettivi, Sindaco e Consiglieri comunali, al pari del commissario straordinario nominato, così come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 32/2014 prot. n. 12318 dell'01.07.2014.

Tale indicazione risulta di facile applicazione in ambito nazionale, stante che il quadro normativo di riferimento prevede che qualora si verifichino le condizioni ivi indicate, negli enti locali vengono meno tutti gli Organi, Sindaco, Giunta municipale e Consiglio comunale, con il conseguente commissariamento straordinario.

Di converso, l'ordinamento regionale degli enti locali prevede fattispecie diverse, le quali possono determinare la nomina del commissario straordinario, in un comune, in sostituzione del sindaco e del consiglio comunale, oppure del solo sindaco, o del solo consiglio comunale.

La problematica relativa all'inserimento della popolazione di un comune commissariato parzialmente, per il solo sindaco o per il solo consiglio comunale, nella procedura del sistema di calcolo dell'indice di ponderazione, con la nota prot. n. 18051 del 01.12.2016, è stata sottoposta al vaglio dell'Ufficio Legislativo e Legale, il quale con il parere prot. n. 587 del 13.01.2017, si è espresso nel senso che non è possibile escludere dal calcolo dell'indice di ponderazione la popolazione dei comuni siciliani parzialmente commissariati, con riferimento ad entrambe le ipotesi prospettate da questo Dipartimento Autonomie Locali. La popolazione dei comuni commissariati per entrambi gli Organi elettivi del comune, invece non dovrà essere computata nel calcolo dell'indice di ponderazione, atteso che nessuno degli Organi elettivi del comune è in carica e quindi nessun Organo ha diritto di voto nell'elezione degli Organi degli enti di area vasta.

L'art. 18, comma 8 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e ss. mm. ii. prevede che *“In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza, in relazione al valore del voto ponderato”*.

Con decreto dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica n. 318 del 13 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 2 del 13.01.2017, si è stabilito all'art. 1 che *“In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del 20% del numero dei consiglieri, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, il voto di ciascun consigliere è incrementato in modo da compensare la diminuzione dei consiglieri medesimi. La fase transitoria avrà termine quando, all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza, i comuni della medesima fascia demografica avranno tutti rinnovato i propri organi elettivi, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015 n. 11.*

L'art. 2 del sopracitato D.A. prevede inoltre che *“Ai fini dell'applicazione del coefficiente di cui all'art 1, il voto di ciascun consigliere, dovrà essere dapprima moltiplicato per un coefficiente correttivo pari a 1,25 ed il risultato ottenuto dovrà a sua volta essere moltiplicato per l'indice di ponderazione della fascia di appartenenza.*

L'art. 3 del medesimo D.A. stabilisce infine che *“Il voto dei consiglieri di cui agli artt. 1 e 2 dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di apposite schede del colore della fascia di appartenenza del comune in base alla popolazione, con l'aggiunta, nella parte esterna della scheda, della dicitura bis, al fine della corretta applicazione della procedura di calcolo individuata negli articoli 1 e 2.”*

17. Proclamazione dei risultati

Alla proclamazione dei risultati provvede, per legge, l'Ufficio elettorale sulla base dei verbali e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio elettorale (**art. 18/14**).

Alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo, alla presenza dei rappresentanti di lista o del candidato Presidente eventualmente designati presso il seggio.

L'Ufficio elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali.

Le operazioni dell'Ufficio elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione (**All. P, Q e R**), il cui modello, distinto anch'esso per ciascuna consultazione, è pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.

In particolare, l'Ufficio elettorale procede a calcolare, innanzitutto, l'*indice di ponderazione* del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, tenendo conto, ovviamente, dei dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione e seguendo tutti i passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A alla legge n. 56/2014 e ss. mm. ii.

L'indice di ponderazione da utilizzare per la proclamazione degli eletti deve essere, inevitabilmente, calcolato dall'Ufficio elettorale, considerando, in sede di effettuazione delle operazioni di cui alla lettera e) del medesimo allegato A alla legge n. 56/2014, il numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.

Per la procedura da seguire per la determinazione dell'indice di ponderazione si rimanda al paragrafo 4 dei verbali di proclamazione di cui ai citati allegati P, Q, R.

Successivamente, l'*Ufficio elettorale* procede alle seguenti operazioni:

1) per le elezioni del Consiglio metropolitano,

- a. accerta per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica,
- b. moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti, espressi con scheda ordinaria, attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e moltiplica il numero dei voti, espressi con scheda *bis*, attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato dapprima per il coefficiente correttivo pari a 1,25 e poi per il relativo indice di ponderazione; somma fra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
- c. assegna il numero dei consiglieri a ciascuna lista; a tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4.. fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (*metodo d'Hondt*). Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanto sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (**art.18/7**);
- d. forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate. In ragione del numero di seggi spettanti ad ogni lista, proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (**art. 18/15**); a parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (vedi art. 1, comma 38 della legge n. 56/2014 e ss.mm.ii. e art. 23 della l.r. n. 15/2015 e ss.mm.ii.).

2) per le elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale:

- a. accerta per ogni candidato a Presidente, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
- b. moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti, espressi con scheda ordinaria, attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e moltiplica il numero dei voti, espressi con scheda *bis*, attribuiti ad ogni candidato dapprima per il coefficiente correttivo pari a 1,25 e poi per il relativo indice di ponderazione ; somma tra di loro, sempre per ogni

candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra complessiva dei voti ponderati di ogni candidato;

- c. forma la graduatoria tra tutti i candidati, proclamando eletto presidente del libero Consorzio, il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano (**art. 6/6**);

3) per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale

- a. accerta per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica,
- b. moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti, espressi con scheda ordinaria, attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e moltiplica il numero dei voti, espressi con scheda *bis*, attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato dapprima per il coefficiente correttivo pari a 1,25 e poi per il relativo indice di ponderazione; somma fra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
- c. assegna il numero dei consiglieri a ciascuna lista; a tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4.. fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (*metodo d'Hondt*). Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanto sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio (**art.18/7**);
- d. forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate. In ragione del numero di seggi spettanti ad ogni lista, proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (**art. 18/15**); a parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (vedi art. 1, comma 77 della legge n. 56/2014 e ss.mm.ii. e art.23 della l.r. n. 15/2015 e ss.mm.ii.).

18. Pubblicazione on-line dei risultati elettorali ed eventuali surroghe successive

I nominativi dei candidati proclamati eletti alle cariche rispettivamente di Consigliere della Città metropolitana e del Consiglio del libero Consorzio comunale, nonché di Presidente del libero Consorzio comunale devono essere pubblicati nel sito internet dell'ente di area vasta entro il terzo giorno successivo a quello della loro proclamazione.

Inoltre, si esprime l'avviso che, successivamente alle proclamazioni ufficiali degli eletti effettuate dall'Ufficio elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri metropolitani e di quelli del libero Consorzio comunale, possono essere effettuate direttamente dai consigli stessi.

Si tenga presente, in ogni caso, che sia l'organizzazione concreta di tutte le consultazioni di cui si è trattato, ivi compresa la fornitura e stampa delle schede e del restante materiale elettorale, sia ogni onere finanziario correlato faranno capo all'ente territoriale interessato

* * * * *

LINEE GUIDA
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE
Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani,
dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali

ELENCO ALLEGATI

- A) Calendario degli adempimenti
- B) Colori delle schede di votazione in relazione alle fasce demografiche
- C) Elementi per l'elezione del Consiglio metropolitano
- D) Elementi per l'elezione del presidente e del Consiglio del Libero Consorzio comunale
- E) Modello della scheda di votazione per l'elezione del consiglio metropolitano
- E 1) Modello della scheda bis di votazione per l'elezione del consiglio metropolitano
- F) Modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente del libero Consorzio
- F 1) Modello della scheda bis di votazione per l'elezione del Presidente del libero Consorzio
- G) Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio del libero Consorzio
- G 1) Modello della scheda bis di votazione per l'elezione del Consiglio del libero Consorzio
- H) Verbale delle operazioni di seggio per le elezioni del consiglio metropolitano
- I) Verbale delle operazioni di seggio per le elezioni del presidente del libero Consorzio
- L) Verbale delle operazioni di seggio per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio
- M) Tabelle di scrutinio per le elezioni del consiglio metropolitano
- N) Tabelle di scrutinio per le elezioni del presidente del libero Consorzio comunale
- O) Tabelle di scrutinio per le elezioni del consiglio del libero Consorzio comunale
- P) verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale (di proclamazione) per le elezioni del consiglio metropolitano
- Q) verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale (di proclamazione) per le elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale
- R) verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale (di proclamazione) per le elezioni del consiglio del libero Consorzio comunale